

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BETTONI, TORELLI, VALSECCHI Pasquale e LIMONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1968

Norme integrative alla legge 6 dicembre 1965, n. 1367, per quanto riguarda i minimi di anzianità ai fini dell'ammissione a concorsi, esami e promozioni del personale del Ministero della sanità

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il Ministero della sanità è di recente istituzione e i suoi organici, di recente formazione, presentano numerosi vuoti, specie nelle qualifiche intermedie, per un duplice ordine di motivi:

1) i quadri operativi del Ministero della sanità sono formati, per la massima parte, da personale tecnico. Tale personale, inadeguatamente retribuito rispetto al corrispondente personale in servizio presso altri Enti pubblici, e rispetto ai liberi professionisti, è stato soggetto, da alcuni anni a questa parte, ad un esodo irrefrenabile dei funzionari maggiormente qualificati verso altre carriere che consentono loro più concreti vantaggi economici. A questo aggiungasi che i giovani da poco laureati non partecipano ai concorsi di amministrazione, sia a causa delle scarse retribuzioni sia a causa della lunga e complessa carriera che si apre loro. Il problema si sta ripetendo, negli anni più recenti, anche per le carriere amministrative;

2) le carriere del Ministero della sanità sono ancorate allo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, per cui, anche se nelle qualifiche superiori vi sono numerosissimi posti liberi, non è possibile la promo-

zione dei funzionari ed impiegati del Ministero senza che siano trascorsi i periodi minimi di permanenza stabiliti dal testo unico nelle singole qualifiche.

Per ovviare in parte a tale inconveniente è stato predisposto l'articolo unico del disegno di legge allegato che prevede, in favore del personale del Ministero della sanità, una riduzione dei periodi di permanenza nelle singole qualifiche richieste dal citato testo unico, così come è stato fatto per altre Amministrazioni statali.

A dimostrazione di ciò, si citano qui, a mero titolo di parziale esemplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica numero 567 del 5 giugno 1964, riguardante il personale della motorizzazione civile (articolo 21); il decreto del Presidente della Repubblica n. 1479 del 18 novembre 1965, articolo 63, riguardante il personale del Ministero della difesa; la legge 6 agosto 1967, numero 698, articolo 17, riguardante il personale del Ministero dei lavori pubblici.

I provvedimenti citati ripetono letteralmente quanto contenuto nel disegno di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra attenzione e sollecita approvazione o, quanto meno, all'intervento decisivo dell'Amministrazione interessata.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per il personale del Ministero della sanità, i periodi di anzianità prescritti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione ai concorsi, agli esami e agli scrutini per il conseguimento delle promozioni, sono ridotti a metà; in ogni caso la riduzione non potrà superare i 30 mesi. La riduzione non si applica nei casi in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori a un biennio.

Il beneficio della riduzione di cui al precedente comma può essere attribuito una sola volta.